



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale		
In data 28.11.2016		N° 51

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale		
In data 29.07.2019		N° 20

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale		
In data 23.04.2025		N° 17



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

INDICE

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II FINALITA' E ORGANI PREPOSTI

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Organi preposti

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

Art. 5 – Criteri da seguire per l'individuazione nuove aree mercatali

Art. 6 – Esercizio dell'attività

TITOLO IV RILASCIO NORME GENERALI

Art. 7 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 8 – Autorizzazioni temporanee/Sagre e fiere

Art. 9 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Art. 10 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 11 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio ed interdizione dell'attività

Art. 12 – Cessazione dell'attività

Art. 13 – Indirizzi generali in materia di orari

Art. 14 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 15 – Oneri di occupazione. Rinvio

Art. 16 – Presenza dell'operatore commerciale

Art. 17 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nelle fiere e nei mercati



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 18 – Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio

Art. 19 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

Art. 20 – Pulizia del suolo pubblico

Art. 21 – Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

Art. 22 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale

TITOLO V - PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 23 – Produttori Agricoli

TITOLO VI - DISPOSIZIONI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 24 – Definizione - Rinvio

Art. 25 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione ai mercati – criteri di assegnazione

Art. 26 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

Art. 27 – Planimetria dei mercati

Art. 28 – Utilizzo del posteggio

Art. 29 – Dimensione dei posteggi

Art. 30 – Richiesta di trasferimento per miglioria nell'ambito dello stesso mercato

Art. 31 – Scambio reciproco di posteggio

Art. 32 – Settori merceologici

Art. 33 – Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 34 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 35 – Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta giornaliera.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 36 – Validità delle presenze

Art. 37 – Giorno di mercato ed eventuale spostamento

Art. 38 – Ubicazione, caratteristiche strutturali ed orari di attività

Art. 39 – Attività con il sistema del battitore

Art. 40 – Effettuazione mercati straordinari e in giorno di lunedì festivo

TITOLO VII - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 41 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

Art. 42 – Limitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

Art. 43 – Determinazione degli orari

Art. 44 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

TITOLO VIII - FIERE

Art. 45 – Disposizioni generali

Art. 46 – Criteri di selezione per il rilascio di concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

Art. 47 – Ubicazione, caratteristiche strutturali ed orari di attività

Art. 48 - Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

Art. 49 – Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

TITOLO IX - POSTEGGI FUORI MERCATO (POSTEGGI ISOLATI)

Art. 50 – Criteri di assegnazione

Art. 51 – Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca, decadenza: Rinvio

Art. 52 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Art. 53 – Planimetria dei posteggi fuori mercato



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO X - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 54 – Disposizioni in materia igienico-sanitaria

TITOLO XI - ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 55 – Vigilanza

Art. 56 – Sanzioni

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Norme di sicurezza

Art. 58 - Rinvio ad altre norme

Art. 59 – Entrata in vigore

ALLEGATI:

Planimetria del mercato esistente

Planimetria della Fiera di S. Rocco



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comunque esercitato sul territorio comunale di Mandello del Lario.
2. In particolar modo determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, la disciplina amministrativa dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate con o senza il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per le quali si compie rinvio al Regolamento sulle fiere e sulle sagre ed al relativo elenco, da formarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
 - a) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f) **mercato specializzato o esclusivo:** un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad un medesimo settore merceologico;
 - g) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera i);
 - h) **sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere di cui alla lettera i);
 - i) **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - l) **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
 - m) **fiera specializzata:** la manifestazione nella quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

n) **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

o) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e del Comune in cui, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;

p) **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

q) **posteggio fuori mercato** (o extramercatale o isolato): il posteggio situato in un'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;

r) **attrezzature**: i banchi e trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

s) **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche**: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;

t) **"Decreto Legislativo"**: il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

u) **"Legge Regionale"**: la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

v) **registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

z) **Bollettino Ufficiale della Regione**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

aa) **carta di esercizio**: il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;

bb) **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

cc) **settore merceologico**: il riferimento al settore "alimentare" e/o "non alimentare";

dd) **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati;

ee) **"spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

ff) **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui al D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;

gg) **Ordinanza del Ministero della Salute**: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;

hh) **D. Lgs. 59/2010**: il D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 avente ad oggetto "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

ii) **D. Lgs. 147/2012**: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno";

ll) **Settore comunale competente**: Struttura n. 6 – Polizia Locale.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO II - FINALITA' e ORGANI PREPOSTI

Art. 3 – Finalità

I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Regionale, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - a) un facile accesso ai consumatori;
 - b) sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - c) la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - d) la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

e) un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4 – Organi preposti

1. La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati e nelle fiere, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Settore Polizia Locale, con il supporto amministrativo dello Sportello Unico per le Attività Produttive, assicurando altresì l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Funzionario del Settore comunale competente, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, si avvale del personale previsto dalla vigente pianta organica; può avvalersi di eventuale personale di terzi, a seguito di apposita convenzione.
3. Non costituisce modifica al presente regolamento l'eventuale trasferimento di competenze ad altri Settori comunali o a soggetti privati, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma dell'Ente.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE

Art. 5 – Criteri da seguire per l'individuazione di nuove aree mercatali

Nell'individuazione di nuove aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone o aree urbane, di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) la densità della rete distributiva esistente.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati, ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatte salve eventuali autorizzazioni acquisite per subingresso.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale. Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 7 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per il regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, gli operatori commerciali sono tenuti a:
 - a) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
 - b) provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti, in fase di montaggio e smontaggio;
 - c) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
 - d) collocare le tende di protezione al banco vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5;
 - e) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
 - f) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e che non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
 - g) occupare il posteggio, effettuare le vendite e sgomberare l'area entro l'orario previsto dal presente regolamento;
 - h) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
 - i) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
 - l) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
 - m) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
 - n) non piantare chiodi, né legare corde, funi o altro agli alberi, ai pali della pubblica illuminazione, a facciate di edifici, a colonne, a recinzioni, ecc.;
 - o) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora per la diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD possono utilizzare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita, mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli avventori, ai cittadini residenti e alle altre attività presenti;
 - p) assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile;
 - q) non manomettere, né danneggiare strutture o attrezzature al servizio del mercato;
 - r) non danneggiare in alcun modo l'arredo urbano ed il suolo pubblico;
 - s) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
 - t) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - u) non appendere le merci in vendita alle strutture di copertura del banco al di fuori dallo stallone assegnato al suolo e del veicolo utilizzato come attrezzatura per la vendita;
 - v) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - w) non tenere i veicoli in sosta e/o fermata con motore acceso;
 - z) se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.
2. E' inoltre vietato:
 - a) dividere il proprio posteggio con altri operatori, anche se questi sono in possesso di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) lasciare incustodito il posteggio, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) rifiutare la vendita della merce esposta o la quantità richiesta.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 8 – Autorizzazioni temporanee/Sagre e fiere

Ai fini della disciplina delle manifestazioni con somministrazione temporanea di alimenti e bevande si compie rinvio al Regolamento delle fiere e delle sagre con cui vengono stabiliti:

- a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'art. 18 bis della L.R. n. 6/2010;
- e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale

Art. 9 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 59/2010 – Art. 71, così come modificato dal D. Lgs. 147/2012.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, la nuova intestazione dell'Autorizzazione è effettuata dall'Ufficio comunale competente, previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla per il periodo residuo rispetto a quello complessivo di durata della concessione.
4. La nuova intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, a cui deve essere allegata l'Autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.
5. Per il subentro nell'Autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico dovrà essere presentata apposita comunicazione al Settore comunale competente, avvalendosi esclusivamente del portale impresainungiorno.gov.
6. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, così come modificato dal D. Lgs. 147/2012, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può continuare l'attività del dante causa, a condizione che comunichi all'Ufficio comunale competente l'avvenuto subingresso, esclusivamente con le modalità sopra descritte.
8. Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, nelle forme di legge, da parte del Funzionario responsabile.
9. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

dante causa, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso all'Ufficio comunale competente entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione, esclusivamente sull'apposita modulistica a pena di irricevibilità.

10. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che sia stata presentata la comunicazione di subingresso, il Funzionario dell'Ufficio comunale competente revoca l'autorizzazione del dante causa; della revoca è data comunicazione all'interessato nelle forme di legge.
11. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
12. In caso di cessione, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo relativamente ad un posteggio ubicato nel territorio comunale, non è consentito il cambio del settore merceologico dell'autorizzazione oggetto di cessione.

Art. 10 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per il commercio su area pubblica, di particolari gravità ed accertati con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Funzionario dell'Ufficio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica, relativamente al posteggio assegnato, per un periodo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario (o 3 mercati per i titolari di posteggio nel mercato).
2. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative:
 - a) al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) all'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) al danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'art. 54 del presente Regolamento;
 - e) alla vendita di merci non previste nell'atto di concessione;
 - f) alla sostituzione del posteggio con persona non autorizzata;
 - g) alla mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - h) al rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agli agenti in servizio di vigilanza;
 - i) al mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, anche se non configurabili come fattispecie penalmente rilevanti.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal Funzionario responsabile dell'Ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 11 – Revoca dell'Autorizzazione d'esercizio ed interdizione dell'attività

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dalla legge, ed in particolare:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento; per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge Regionale;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di re-intestazione del titolo da parte degli eredi.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

2. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990, il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge. Qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dello stesso, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue, di diritto, la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.
4. Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente, esclusivamente tramite il portale impresainungiorno.gov.

Art. 13 – Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge Regionale, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, è stabilito quanto segue:
 - a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 59/2010.
 - b) limitazioni temporali possono essere stabilite – con provvedimento del Responsabile dell'ufficio comunale competente - nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse. La validità del provvedimento deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario all'eliminazione della causa che ne ha determinato l'adozione.

Art. 14 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con apposito provvedimento comunale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. E' consentita la circolazione dei veicoli e dei mezzi di soccorso, della Polizia Locale, delle Forze di Polizia.
3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell'area del mercato, purchè lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. E' sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.
4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare intralcio ai pedoni.

Art. 15 – Oneri di occupazione. Rinvio

1. L'uso, anche temporaneo, dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo, secondo le tariffe e le modalità previste dalle norme vigenti, dal presente regolamento e dal regolamento comunale COSAP . I rifiuti dovranno essere smaltiti, nei modi consentiti dalla legge, direttamente dai concessionari dell'autorizzazione.
2. Il mancato pagamento delle sopra indicate imposte e tariffe, entro i termini stabiliti fissati - per il mercato settimanale, al 31 dicembre di ogni anno e, per le fiere, entro i tre giorni precedenti allo svolgimento delle stesse – comporterà, di diritto, il divieto di installare l'attrezzatura e procedere alle vendite per l'annualità di riferimento.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 16 – Presenza dell'operatore commerciale

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale, della carta d'esercizio e dell'attestazione (in formato cartaceo o su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione del file in formato "pdf").
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o ai collaboratori familiari. In caso di presenza di lavoratori dipendenti la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta d'esercizio per il quale presta la propria attività.
4. Nel caso di società, la carta d'esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei singoli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta d'esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
5. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare dell'autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5, della Legge Regionale.

Art. 17 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nelle fiere e nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento di mercato o della fiera, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Personale incaricato dall'Amministrazione Comunale provvede ad annotare, in apposito registro, anche informatizzato, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato e nella fiera. La sola ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o nella fiera.
3. Le eventuali assenze di concessionari di posteggio o di spuntisti non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o di mercati anticipati.
4. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale appositamente incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
5. Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, è riconosciuta la presenza nella formazione della graduatoria.
6. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio comunale competente o altro ufficio da quest'ultimo individuato, nei giorni e durante le ore di apertura al pubblico.

Art. 18 – Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio;
 - b) gravidanza, puerperio e durante i 12 mesi successivi al parto;



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

c) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, dai competenti uffici o dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, inagibile per condizioni metereologiche o per problemi di viabilità.

2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato all'Ufficio comunale competente, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, ecc.) e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti, in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.

Art. 19 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. Lo spostamento definitivo, la riorganizzazione, la soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione dei mercati e delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Sono parimenti deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.
3. Lo spostamento temporaneo ed occasionale di tutto o di parte del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi sono disposti, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, con provvedimento del Responsabile dell'ufficio comunale competente, che dovrà individuare la nuova localizzazione.
4. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero di posteggi soppressi – evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.
5. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi igienico-sanitario;
6. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – o al tipo di attrezzatura di vendita.
7. Il Comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.
8. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono il Comune dispone che il mercato settimanale non venga effettuato e non vengano computati oneri di occupazione, dando precedenza alla fiera.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 20 – Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, gli operatori commerciali devono provvedere ad un'accurata pulizia del posteggio in concessione e devono lasciare comunque l'area utilizzata sgombra da rifiuti dispersi al suolo.
2. E' vietato scaricare, per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

Art. 21 – Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dal suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici od incaricati.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore – come, ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie, ecc..) - nessun obbligo grava sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 22 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale

1. Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.
2. Il sistema informativo prevederà la possibilità di acquisire (direttamente dal Comune) e gestire in modalità informatizzata una serie di procedure, tra le quali: nulla osta di istituzione o soppressione mercati, ampliamento o diminuzione di posteggi, informazioni caratterizzanti l'area mercatale.
3. Tutte le informazioni raccolte sono pubblicate in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO V – PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 23 – Produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. Il Comune può, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia.
2. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta).
3. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi.
4. Il banco di vendita utilizzato dovrà rispettare i requisiti indicati nell'Ordinanza del Ministero della Salute e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale e non hanno l'obbligo di munirsi della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale.
6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi esposti.
7. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 24 – Definizione – Rinvio

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche
2. Nel caso di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della Legge Regionale, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Regionale.
3. Il Comune, in sede di istituzione o di ampliamento del mercato, stabilisce:
 - la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - la periodicità di svolgimento del mercato;
 - il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché i criteri di assegnazione degli stessi;
4. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
5. Il Comune può individuare i posteggi in relazione:
 - alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
 - alla tipologia merceologica delle merci vendute.
6. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, il Comune può, altresì determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macro categorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.
7. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune – in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Regionale – può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale. Le forme e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Art. 25 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati – Criteri di assegnazione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per **un periodo di 12 anni** è rilasciata dal Responsabile di Polizia Locale, contestualmente al rilascio della concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati.
2. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - a. titolo in scadenza, ove posseduto;
 - b. carta di esercizio, ove richiesta;
 - c. attestazione annuale.
3. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
 - a. la spedizione delle domande fuori termine e con modalità diverse da quelle previste nel bando di selezione;
 - b. l'omissione della firma digitale;
 - c. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

- d. nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - e. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - f. l'assenza della data di iscrizione al Registro imprese per l'attività di vendita su aree pubbliche, ove esistente;
 - g. la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al comma 2 del presente regolamento;
 - h. l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - i. la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
 - j. la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
4. Nell'ambito delle procedure di selezione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
- a. maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 4.a.i. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni= punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni= punti 60
 - 4.a.ii. l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta all'interno del mercato;
 - b. nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dal Comune.
 - c. Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
5. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Alle procedure di selezione dovrà essere data evidenza pubblica 90 giorni prima della loro effettuazione, tramite avviso da pubblicare sul BURL.
7. L'apertura del bando avverrà dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale, per un periodo di 60 giorni per la presentazione delle istanze.
8. L'istanza, dovrà essere in bollo e recapitata all'Ufficio Protocollo del Comune nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
9. Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio comunale competente cura la pubblicazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri richiamati nel presente articolo, all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.
10. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. Sull'istanza di revisione il Responsabile dell'Ufficio comunale competente è tenuto a decidere entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno e successivamente comunicato all'interessato.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

11. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
12. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al Comune. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla Legge Regionale.
13. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria e quindi dal rilascio dell'Autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di "spuntisti", non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio.

Art. 26 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:
 - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5
devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:
 - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
 - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta, anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10, della Legge Regionale;
 - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3
dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
 - la consegna della spesa a domicilio;
 - servizi di prenotazione e vendita via internet;
 - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
 - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).
2. Il Comune può prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.
3. A parità di punteggio si applica il criterio riferito all'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Art. 27 – Planimetria dei mercati

1. Come disposto dall'articolo 24 del presente Regolamento, l'ufficio comunale competente – od altro ufficio individuato da quest'ultimo mette a disposizione - anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale - una planimetria ufficiale del mercato/i, che evidenzia il numero di posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi, i servizi e i parcheggi.

Art. 28 – Utilizzo del posteggio

1. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

posteggi.

2. L'operatore commerciale è tenuto a collocare la struttura di vendita, ivi compreso l'eventuale automezzo e la merce, all'interno del perimetro del posto assegnato. E' consentito il congiungimento di due banchi contigui, in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti un unico banco, nel quale operi lo stesso concessionario, a condizione che non venga superata la superficie complessiva avuta in concessione (titolari di n. 2 concessioni).
3. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, se il numero complessivo di posteggi non è superiore a 100, di tre, se il numero complessivo di posteggi è superiore a 100, per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale.

Art. 29 – Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliato o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore storico, artistico e ambientale.
2. Le dimensioni dei posteggi nel mercato sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti. L'esposizione della merce sulle tende, su manichini e contenitori vari, non può avvenire al di fuori dello spazio segnato a terra.
3. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta all'ufficio comunale competente. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio, se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
4. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio.
5. E' vietato il frazionamento del posteggio.

Art. 30 – Richiesta di trasferimento per miglioria nell'ambito dello stesso mercato

1. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione di posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.
2. Se vi è un'unica domanda, la stessa sarà accolta dal Funzionario dell'ufficio comunale competente, previa verifica della compatibilità con il settore o l'eventuale tipologia merceologica del posteggio libero del mercato, con "presa d'atto" della rinuncia del posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
 - b. maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - c. maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Funzionario dell'ufficio comunale competente e



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

pubblicata all'albo pretorio, nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.

5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 31 – Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Funzionario dell'ufficio comunale competente.
2. La domanda per lo scambio reciproco del posteggio va inoltrata all'ufficio comunale competente tramite il portale impresainungiorno.gov.
3. Il Funzionario dell'ufficio comunale competente, verificato il rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, potrà accogliere l'istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori e concessori. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 32 – Settori merceologici

1. Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. I settori merceologici di vendita previsti dall'atto di concessione, indicati nell'autorizzazione e precisati nella planimetria del mercato, sono vincolanti per tutti gli operatori.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, sino alla cessazione delle loro aziende.

Art. 33 – Decadenza della concessione

1. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 34– Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Funzionario dell'ufficio comunale competente può, in qualunque momento, revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della Legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, il più possibile, in conformità alle scelte dell'operatore, purchè queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, purchè sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo sorreggono, è disposto dal Funzionario dell'ufficio comunale competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge.

Art. 35 – Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta giornaliera

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente dalla Polizia Locale (a partire dalle ore 7:45 presso l'ingresso di Piazza Mercato), durante



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese, cumulata con quella del dante causa.

2. Al fine di partecipare alla spunta e per il conteggio della presenza l'interessato dovrà esibire, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta d'esercizio e l'attestazione annuale. L'operatore dovrà inoltre avere con sé le attrezzature utili per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. Chi non sarà in possesso dei documenti citati e non avrà con sé l'attrezzatura non potrà esercitare l'attività. La presenza non verrà conteggiata e non sarà possibile entrare nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi. La graduatoria di spunta si riferisce all'anno solare. L'operatore commerciale inserito nella graduatoria di spunta, che non faccia registrare almeno una presenza in un anno solare e non comunichi la volontà di mantenere la propria posizione nella graduatoria suddetta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, viene cancellato dalla graduatoria di spunta.
4. Qualora il Comune abbia determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.
5. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento immediato del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata, **calcolato in € 20,00** - da effettuarsi al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale; il suddetto personale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi della ditta, dell'autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.
6. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di concessione in altro Comune in giorno di mercato coincidente con quello del Comune di Mandello.
7. Le presenze effettuate da uno spuntista con una autorizzazione, non possono essere trasferite ad altra autorizzazione, anche se in possesso dello stesso operatore commerciale; pertanto, l'operatore non può trasferire la titolarità delle sole presenze effettuate alla "spunta", se non unitamente alla autorizzazione con cui il medesimo si è presentato al mercato.
8. Presso l'ufficio comunale competente sono consultabili le graduatorie degli operatori di spunta.
9. Per gli operatori di spunta valgono le stesse norme che regolano l'attività degli assegnatari di posteggio.
10. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box e chioschi.

Art. 36 – Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In caso di presenza di collaboratori e/o dipendenti si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 37 - Giorno di mercato ed eventuale spostamento

1. Il giorno di svolgimento del mercato già istituito è il lunedì. Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ad ogni variazione del mercato, compresi gli



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

orari di svolgimento del medesimo.

2. Nei casi previsti dal presente Regolamento, il Comune dispone il rinvio del mercato anche su espressa richiesta scritta degli operatori commerciali che ne fanno parte.
3. Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.
4. Qualora il giorno di svolgimento del mercato coincida con quello della fiera di S. Rocco si avrà la soppressione del mercato senza addebito del relativo canone di occupazione.

Art. 38 – Ubicazione, caratteristiche strutturali ed orari di attività

1. L'ubicazione del mercato è la seguente:
Piazza del Mercato
Viale Medaglie Olimpiche Mandellesi
Piazza Garibaldi
Via Marinai d'Italia
Giorno di svolgimento: lunedì non festivo
Denominazione: mercato settimanale del lunedì
2. Le operazioni di vendita del mercato settimanale si svolgono, **inderogabilmente** dalle ore 7:30 alle ore 14:00; fino alle ore 08:00 dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi degli spuntisti ai quali è stato assegnato il posteggio lasciato libero dal concessionario. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 07:30 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
3. Non è possibile abbandonare il posteggio prima delle ore 13:00.
4. Ogni operatore dovrà provvedere direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti nei modi consentiti dalla legge.
5. Deve essere consentito agli operatori di accedere agli spazi dei mercati e delle fiere ed iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita nel mercato e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite, esclusivamente allo scopo di caricare, scaricare e depositare merci, purché non sia recato pericolo o intralcio alla circolazione.

Art. 39 – Attività con il sistema del battitore

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune. Il programma di turnazione è vincolante: l'eventuale modifica dello stesso dovrà essere comunicato, almeno 48 prima del giorno di mercato di interesse al Comando di Polizia Locale.
2. Il posteggio non occupato non potrà essere assegnato ad alcuno.
3. Il Comune, quale sede di posteggi riservati ai battitori, non può modificare la destinazione degli stessi, salvo riassegnazione qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.
4. Nei mercati di nuova istituzione il Comune può destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
5. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale.

Art. 40 – Effettuazione mercati straordinari e in giorno di lunedì festivo

1. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista.
Per mercato festivo si intende l'edizione del mercato settimanale del lunedì coincidente con il giorno di festività.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

I mercati straordinari e quelli ricadenti in lunedì festivo avvengono senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

Per i mercati straordinari e in lunedì festivo si osservano le stesse condizioni e prescrizioni di cui al mercato ordinario di riferimento.

2. Il numero massimo di mercati straordinari che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è di 6 (sei).
3. a. L'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore al Commercio, ovvero su richiesta degli operatori di mercato, una volta acquisiti i pareri della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico.
b. La proposta per l'effettuazione di un mercato straordinario deve essere avanzata da almeno il 70% degli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio, che dovranno assicurare la presenza salvo giustificate assenze;
4. a. Per i mercati che ricadono in lunedì festivo, gli operatori concessionari di posteggio dovranno presentare, entro i 30 giorni antecedenti l'evento, una comunicazione di svolgimento del mercato stesso, per la presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
b. La proposta per l'effettuazione di un mercato in lunedì festivo deve essere avanzata da almeno il 50% degli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio, anche per il tramite delle associazioni di categoria, indicando i nominativi degli aderenti che dovranno assicurare la presenza salvo giustificate assenze;
c. Qualora il mercato in lunedì festivo si sovrapponesse ad altro evento culturale, sportivo, sociale, etc, su proposta degli stessi operatori il mercato potrà essere anticipato o posticipato ad altro giorno utile, previo assenso dell'amministrazione.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO VII - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 41 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i 120 minuti.
2. Per eventi e manifestazioni pubbliche estemporanee, non classificabili come sagre, è prevista la sosta, in deroga al limite orario, sopra indicato, nelle aree che verranno di volta in volta individuate perché interessate dalle manifestazioni (sfilate natalizie, carnevalesche...). In caso di richieste di partecipazione concorrenti verrà considerata l'anzianità di iscrizione al registro imprese e, a parità di anzianità, il sorteggio. La presenza consente di maturare diritti di anzianità. Non è prevista spunta.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passai carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.
4. E' vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di rotelle, o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell'area mercatale o fieristica più vicina.
6. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato.
7. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza e nelle aree di sosta a pagamento o per tempo limitato (disco orario).
8. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 42 – Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:
 - a) Zone a traffico limitato e Aree pedonali : per queste ultime solo in occasione di eventi organizzati su area pubblica;
 - b) nelle aree aventi valore storico e artistico, nonché nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali ed i luoghi di culto.
 - c) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni.

Tale elenco potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse che lo rendano necessario.

2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:
 - a) nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
 - b) in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
 - c) per motivi straordinari di ordine pubblico e viabilità.
3. Nelle aree interdette al commercio in forma itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

4. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.
5. I Comuni ai quali viene presentata una nuova domanda per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta d'esercizio, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro Comune.

Art. 43 – Determinazione degli orari

1. Per eventuali limitazioni orarie, si compie rinvio all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 44 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

1. L'attività di vendita in forma itinerante, effettuata da produttore agricolo, dovrà svolgersi nel rispetto della vigente normativa di settore.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO VIII FIERE

Art. 45 – Disposizioni generali

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dalla Giunta Comunale nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
3. Il Comune può stabilire che tutte o parti di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.
4. In occasione delle fiere, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, previo pagamento del relativo canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 46 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento risulta già istituita la fiera di S. Rocco, che si svolge il 16 agosto di ogni anno.
2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate tramite il portale impresainungiorno.gov almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
3. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
 - a. la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste nel presente bando,
 - b. l'omissione della firma digitale;
 - c. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - d. nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - e. l'assenza della data di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di vendita sulle aree pubbliche, ove esistente;
 - f. la mancata allegazione di copia dei documenti di cui all'articolo 25 comma 2 del presente regolamento;
 - g. l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - h. la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
4. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del presente Regolamento. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale (12 anni), sia nel caso in cui la concessione sia assegnata di anno in anno.
5. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

6. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'Albo Pretorio comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.
8. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune.
9. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni si applicano anche ai posteggi delle fiere, in quanto compatibili.
10. Le domande escluse perchè presentate oltre i termini previsti - ma conformi ai criteri disciplinati in seno all'art. 46 - saranno tenute in considerazione per la formulazione della sola graduatoria della spunta, che dovrà essere redatta con gli stessi criteri di priorità con cui viene formata la graduatoria principale.
11. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera e che abbiano già effettuato la scelta del posteggio (direttamente o mediante soggetto munito di apposita delega) verrà data notizia – in conformità e con le modalità stabilite da ciascun bando – del posteggio assegnato, delle dimensioni dello stesso, delle modalità di svolgimento della fiera, dell'entità e delle modalità dei pagamenti necessari.
12. Coloro che risultano assegnatari del posteggio – in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria principale – non potranno richiedere, al momento dell'arrivo in fiera, lo spostamento in altro posteggio rimasto libero per assenza del concessionario (cosiddetta migliona).
13. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse. Le dimensioni del posteggio assegnato devono corrispondere a quanto riportato nella relativa concessione di suolo.
14. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascuna tipologia merceologica nelle fiere, purchè siano state presentate due domande con l'utilizzo di diverse autorizzazioni d'esercizio.
15. Nelle fiere di durata sino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
16. Qualora i posteggi della fiera dovessero subire modificazioni relative al numero complessivo o all'ubicazione degli stessi, l'assegnazione avverrà a seguito della convocazione dei richiedenti, in ordine di graduatoria, presso l'ufficio comunale competente, che metterà a disposizione la planimetria riportante la nuova dislocazione dei posteggi, affinché gli operatori possano effettuare personalmente (o tramite soggetto a ciò delegato) la scelta del posteggio. La convocazione si farà soltanto per la prima edizione per la quale si verificano le modifiche e permarrà sino ad eventuale ulteriore modifica.
17. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il Funzionario dell'ufficio comunale competente può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata esclusivamente per iscritto, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.
18. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante. Pertanto la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
19. Alle fiere possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 47 – Ubicazione, caratteristiche strutturali ed orari di attività

1. L'ubicazione della fiera di S. Rocco è la presente:
 - Via Manzoni
 - Piazza Garibaldi
 - Via Medaglie Olimpiche
 - Piazza Mercato
 - Via Marinai d'Italia
2. In particolare, le operazioni di vendita in occasione della fiera di S. Rocco si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 18:00; fino alle ore 8:15 dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi degli spuntisti, ai quali è stato assegnato il posteggio lasciato libero dai concessionari.
3. I concessionari di posteggio possono accedere al proprio posto entro e non oltre le ore 07:00. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 07:00 saranno considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati
4. Non è possibile abbandonare il posteggio prima delle ore 17:00.
5. Deve essere consentito agli operatori di accedere agli spazi delle fiere ed iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita nel mercato e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite, esclusivamente allo scopo di caricare, scaricare e depositare merci, purchè non sia recato pericolo o intralcio alla circolazione. Il posteggio dovrà essere lasciato perfettamente pulito e libero da ogni rifiuto: l'esercente dovrà provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti nei modi consentiti dalla legge.
6. Per le manifestazioni fieristiche di nuova istituzione, l'ubicazione, le caratteristiche strutturali, gli orari di attività, nonché tutte le restanti disposizioni verranno stabiliti con apposito provvedimento.

Art. 48 – Assegnazione dei posteggi liberi (Spunta)

1. Le operazioni di assegnazione dei posteggi liberi per la fiera di S. Rocco (spunta) avranno inizio alle ore 07:30. Per le fiere di nuova istituzione si compie rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 6, del presente regolamento.
2. Gli operatori assegnatari, che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione per la fiera ed hanno titoli idonei, e che, in considerazione degli spazi disponibili, non possono occupare un posteggio confluiranno nella graduatoria di spunta di cui all'articolo 46, comma 10, del presente regolamento.
3. Coloro i quali non siano ricompresi nella graduatoria di spunta potranno comunque partecipare all'assegnazione dei posteggi rimasti liberi con priorità della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche debitamente documentata sul posto.

Art. 49 – Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di posteggi

1. Fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle norme penali, il Funzionario dell'ufficio comunale competente dispone l'esclusione dell'assegnazione dei posteggi nell'ambito della fiera, dell'operatore commerciale che nell'edizione precedente della stessa si sia reso responsabile di:
 - a) occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione;
 - b) esibizione di documentazione o formulazione di dichiarazioni non veritiere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla fiera, tali da comportare una significativa modifica della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO IX - POSTEGGI FUORI MERCATO (POSTEGGI ISOLATI)

Art. 50 – Criteri di assegnazione

1. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale, diverse dalle aree mercatali, verranno assegnati seguendo gli stessi criteri di assegnazione previsti per i posteggi nei mercati.
2. Le concessioni hanno una durata di 12 anni.

Art. 51 – Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

1. Il Comune, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e previo parere delle Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.
2. Per la revoca e la decadenza valgono le disposizioni del presente regolamento applicabili ai posteggi mercatali.
3. Nelle aree pubbliche del centro storico l'attività di commercio dovrà essere svolta con strutture omogenee, adeguate al contesto architettonico e storico-artistico, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati di cui al Titolo VI del presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.
5. Non sono annoverati tra i posteggi fuori mercato i chioschi o manufatti simili per la vendita di giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, né quelli adibiti ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 52 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'istituzione dei posteggi isolati, l'ubicazione e gli orari di attività presso gli stessi verranno disciplinati con apposito provvedimento, recante le schede relative alle caratteristiche strutturali e funzionali, alle dimensioni, totali e dei singoli posteggi e ai relativi settori merceologici.

Art. 53 – Planimetria dei posteggi fuori mercato

1. Il Comune mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale e presso il Settore comunale competente, una planimetria ufficiale dei posteggi fuori mercato, che evidenzia il numero di posteggi, la loro dislocazione ed il relativo settore merceologico.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO X NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 54 – Disposizioni in materia igienico-sanitaria

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari e gli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e i relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; inoltre deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di "mercato".
5. L'esposizione e la vendita di piccoli animali domestici, quali cani, gatti, conigli e roditori in genere, piccoli rettili e uccelli da voliera, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni espressamente previste, alla sospensione della concessione del posteggio, per sei mesi, qualora fossero contestate n. 2 violazioni nell'arco di due anni.
7. Qualora vengano previsti, nei mercati, posteggi con vendita di merci usate il Comune può destinare aree specifiche del mercato stesso a tale attività nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11 ter, della Legge Regionale.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO XI ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 55 – Vigilanza

1. Il Comune svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività) attraverso la Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ASL;
3. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata all'ufficio comunale individuato quale gestore della spunta mercatale.

Art. 56 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla Legge Regionale o da altre Leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Abbandono del posteggio in occasione di fiera PRIMA dell'orario stabilito – art. 47, c. 4	€ 50,00	€ 300,00
Abbandono del posteggio in occasione di mercato PRIMA dell'orario stabilito – art. 38, c. 2	€ 50,00	€ 300,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro il termine dell'orario di vendita in occasione di fiera – art. 47, c. 5	€ 100,00	€ 500,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro il termine dell'orario di vendita in occasione di mercato – art. 38, c. 5	€ 100,00	€ 500,00
Violazioni all'art. 7 del presente regolamento, se non già previste da altre norme o leggi	€ 300,00	€ 500,00
Ogni altra violazione diversa da quelle sopra indicate	€ 300,00	€ 500,00

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione regionale, dalle leggi e disposizioni in materia e dalle altre norme speciali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituente reato, è perseguita mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
4. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è influente sull'applicazione, nei casi previsti dal presente regolamento, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza di cui agli articoli 10 ed 11 e 54 del presente Regolamento.
5. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art.57 – Norme di sicurezza

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:

a) L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;

b) Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;

c) Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:

- apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
- apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
- apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici.

d) Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto-market e simili anche il costruttore/allesitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129:2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).

e) La dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

f) Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.

g) E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.

h) In quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6Kg – 21° 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.

i) Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.

l) Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:

- I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti;
- L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone;

Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone, che non siano Operatori commerciali;

m) Gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato. Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema.

n) L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività.

o) Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 59 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.
2. E' inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.